

## Il certificato di prevenzione incendi

Attività <sup>1</sup>	Categoria	Valutazione dei progetti	Controlli antincendio	Attestazione di rinnovo periodico
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	<p><b>Categoria A:</b> fino a 50 posti letto</p> <p><b>Categoria B:</b> oltre 50 posti letto fino a 100 posti letti; strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici ecc...)</p> <p><b>Categoria C:</b> oltre 100 posti letto</p>	<p><u>Art. 3 del D.P.R. 151/2011.</u></p> <p>I privati responsabili delle attività di cui alle <b>categorie B e C</b> sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente l'esame dei progetti di nuovi impianti o</p>	<p><u>Art. 4 del D.P.R. 151/2011 e Art. 16 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.</u></p> <p>Per le attività di tutte le categorie, i titolari devono presentare apposita istanza al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività<sup>3</sup>. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo,</p>	<p><u>Art. 5 del D.P.R. 151/2011</u></p> <p>La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di <b>categoria A, B e C</b> è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dal specifica</p>

<sup>1</sup> Le attività riportate si intendono ivi indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, per un'analisi completa si rinvia agli Allegati 1 e 2 del DPR 151/2011.

6 Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012 (in Gazz. Uff., 29 agosto 2012, n. 201). - Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151- per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività principale e delle eventuali attività secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
- ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
- informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

All'istanza sono allegati:

- documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, del Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012 .

Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, del Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

		costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. I progetti sono corredati da specifica documentazione <sup>2</sup>	ne rilascia ricevuta.  A quel punto, per le attività di <b>categoria A e B</b> , il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di	documentazione <sup>4</sup> Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.  Per alcune attività (si vedano le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I del DPR 151/2011, la cadenza quinquennale di 1 è elevata a dieci anni).
--	--	--	---	--

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012 la segnalazione deve contenere:

- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività principale e delle eventuali attività secondarie, oggetto della segnalazione;
- dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa.

Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la segnalazione è integrata da una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA.

Alla segnalazione sono allegati:

- asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:

1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II del Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

2) per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera B, del Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012

- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Esiste poi una (i) normativa specifica per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>, non a servizio di attività soggette e (ii) una disciplina più semplificata per la presentazione della SCIA in caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione della attività principale e delle eventuali attività secondarie, oggetto della attestazione;
- dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.

Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:

- asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, siano garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;

- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Esiste poi una (i) normativa specifica per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>, non a servizio di attività soggette.

		<p>Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa.</p> <p>Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.</p>	<p>sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.</p> <p>Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.</p> <p>Per le attività di <b>categoria C</b>, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza effettua controlli nelle stesse forme di cui si è detto sopra.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Tuttavia, in tal caso, entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività, in caso di esito positivo, il Comando <b>rilascia il certificato di prevenzione incendi.</b></p> <p>A determinate condizioni, i controlli di prevenzione incendi devono essere eseguiti anche in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.</p>	
<p>Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.</p>	<p><b>Categoria A:</b> fino a 600 m2</p> <p><b>Categoria B:</b> oltre 600 e fino a 1.500 m2</p> <p><b>Categoria C:</b> oltre 1.500 m2</p>	Si veda sopra	Si veda sopra	Si veda sopra
<p>Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti</p>	<p><b>Categoria A:</b> fino a 500 persone</p> <p><b>Categoria B:</b> oltre 500 e fino a 800 persone</p> <p><b>Categoria C:</b> oltre 800 persone</p>	Si veda sopra	Si veda sopra	Si veda sopra
<p>Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere</p>	<p>Sempre <b>categoria C</b></p>	Si veda sopra	Si veda sopra	Si veda sopra

<p>biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'Allegato 1 del DPR151/2011</p>				
<p>Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità</p>	<p><b>Categoria B</b> fino a 500 unità ovvero fino a 6000 m2</p> <p><b>Categoria C</b> oltre 500 unità ovvero oltre 6000 m2</p>	<p>Si veda sopra</p>	<p>Si veda sopra</p>	<p>Si veda sopra</p>